



COMUNE DI STORNARELLA

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sommario

Art. 1.	- Oggetto	3
Art. 2.	- Funzionario responsabile del tributo	3
Art. 3.	- Presupposto	3
Art. 4.	- Soggetti passivi	3
Art. 5.	- Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani	4
Art. 6.	- Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani.....	4
Art. 7.	- Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge	5
Art. 8.	- Produzione di rifiuti speciali - riduzioni.....	5
Art. 9.	- Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche	6
Art. 10.	- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	8
Art. 11.	- Determinazione della base imponibile	8
Art. 12.	- Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	9
Art. 13.	- Determinazione delle tariffe del tributo	9
Art. 14.	- Piano finanziario	10
Art. 15.	- Obblighi di trasparenza	10
Art. 16.	- Classificazione delle utenze non domestiche	10
Art. 17.	- Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	11
Art. 18.	- Obbligazione tributaria.....	11
Art. 19.	- Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	12
Art. 20.	- Riduzioni tariffarie del tributo.....	12
Art. 21.	- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	12
Art. 22.	- Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.....	13
Art. 23.	- Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni.....	14
Art. 24.	- Tributo giornaliero	15
Art. 25.	- Denuncia di inizio, variazione e cessazione	15
Art. 26.	- Versamenti	16
Art. 27.	- Importi minimi	16
Art. 28.	- Verifiche e controlli	16
Art. 29.	- Rimborsi e compensazione.....	17
Art. 30.	- Attività di controllo e sanzioni	17
Art. 31.	- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e dei solleciti di pagamento.....	18
Art. 32.	- Riscossione.....	18
Art. 33.	- Interessi.....	19
Art. 34.	- Riscossione coattiva	19
Art. 35.	- Abrogazioni e norme di rinvio	19
Art. 36.	- Entrata in vigore	21

Allegato:

- A
- B

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TUA ovvero Testo Unico Ambiente).
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3. - Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4. – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il tributo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e quella dell'intavolazione della successione, qualora gli eredi dimostrino che i consumi mensili di energia elettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5. – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6. – Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

Utenze domestiche

 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - **locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non dotati di arredi che rendono gli stessi effettivamente abitabili;**
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie.

Art. 7. - Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge

1. Con espresso rinvio a quanto disposto all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies, del TUA, sono esclusi dai rifiuti urbani e non concorrono al calcolo del costo del servizio, come quota fissa e variabile, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione o demolizione.
2. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE non sono rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Rientrano, invece, nella disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole per connessione, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agriturismi e agro-industriali, per natura e tipologia corrispondenti a quelli di cui all'Allegato L-quater del TUA.
3. Resta ferma la possibilità, per le utenze del comma precedente, che svolgono attività simili a quelle riportate nell'allegato L-quinquies del TUA, anche simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, ovvero che producono i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del TUA, di concordare con il gestore della raccolta modalità di adesione su base volontaria al servizio pubblico di raccolta.
4. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente con nota 10249 del 2 febbraio 2020, sono da considerare rifiuti urbani prodotti in ambito domestico le macerie di demolizione, purché di piccole quantità e relative ad interventi diretti effettuati in economia, senza l'intervento di operatori economici esterni. Tali rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.

Art. 8. - Produzione di rifiuti speciali - riduzioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche che non sono simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del TUA.
3. L'individuazione delle superfici di cui al comma 1 (produttive come tali sia di rifiuti urbani che speciali) è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie complessiva le seguenti percentuali di riduzione distinte per attività economiche:
tipologia di attività % percentuale di riduzione della superficie promiscua:

Tipologia di attività	Riduzione applicata
- Autocarrozziere	30 %
- Falegnamerie, segherie, forni	30 %
- Autofficine per riparazione veicoli	30 %
- Gommisti	30 %
- Elettrauto	30 %
- Tipografie	30 %
- Lavanderie e Tintorie, parrucchieri	30 %

- Officine di carpenteria metallica	30 %
- Distributori di carburante	30 %
- Ambulatori Medici e Dentistici	30 %

4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9. - Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del TUA, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa, in applicazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 238/2009 diretta a chiarire che la quota fissa serve e coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico.
2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno per poter produrre effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e per un periodo non inferiore a cinque anni. Al termine dei cinque anni, in mancanza di comunicazione dell'utente di voler tornare ad avvalersi del servizio pubblico, la scelta dell'operatore privato rimane confermata per un ulteriore periodo di cinque anni e così via. Soltanto per l'anno 2021, le comunicazioni effettuate entro il termine previsto dal D.L. n.41/2021 consentono di potersi avvalere dell'operatore privato autorizzato cui affidare i rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica. Tali comunicazioni ancorché non complete di tutti i documenti o effettuate utilizzando modelli non

conformi, si intendono validamente presentate entro i termini a condizione che l'interessato provveda all'integrazione su richiesta dell'Ufficio.

4. La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma precedente produce effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
5. La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico.
6. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, presentata entro il termine previsto dal D.L. n.41/2021, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
7. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione via PEC di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello, messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, la denominazione del soggetto autorizzato col quale è stato stipulato apposito contratto di conferimento di tutti i rifiuti ai fini dell'avvio al recupero. La comunicazione deve contenere la dichiarazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.
8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione del Gestore, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al Comune. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Alternativamente all'accesso presso l'utenza, il Comune può richiedere all'utenza non domestica una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una

piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

10. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. Per effetto della comunicazione presentata nei termini, la parte variabile viene esclusa in via previsionale e in acconto ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
12. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 10. - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

<i>Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo</i>	<i>Riduzione della quota variabile del tributo</i>
<i>Fino a 2 kg/mq</i>	<i>10%</i>
<i>Da 2 kg/mq a 5 kg/mq</i>	<i>20%</i>
<i>Da 5 kg/mq a 10 kg/mq</i>	<i>30%</i>

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenti annualmente al Comune, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che sono stati avviati a riciclo, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al riciclo derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché apposita attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, di aver avviato a riciclo i rifiuti nell'anno di riferimento.
4. La tassa è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti avviati al riciclo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione con le somme dovute per l'anno successivo.

Art. 11. – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

Art. 12. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 13. – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'organo comunale competente o Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 14. – Piano finanziario

1. Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
2. Il piano economico finanziario è composto da:
 - a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
 - b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
3. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;
4. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
5. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 15. - Obblighi di trasparenza

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, il gestore aggiorna i contenuti informativi presenti nel sito internet, nei documenti di riscossione e nelle altre comunicazioni verso gli utenti, secondo le scadenze dettate dall'Autorità.

Art. 16. – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 17. – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel caso di apertura di una nuova utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
5. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, nonché per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero (A.I.R.E.), esposizione climatica il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero di 1.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma 6 si applicano anche per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

Art. 18. – Obbligazione tributaria

Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno in cui si sia verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio

nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

Art. 19. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione ed in uno spazio ben delimitato, previa apposita convenzione stipulata con l'ente, è prevista una riduzione del **12%** della tariffa, con effetto dal 1° giorno in cui avrà inizio il compostaggio domestico. La Suddetta convenzione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20. – Riduzioni tariffarie del tributo

1. La tariffa del tributo si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, da cittadini residenti: riduzione del 20 %.
 - c) non residenti: riduzione del 20 %.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 80 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.
3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 21. – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile del:
 - a) 30% per le utenze poste ad una distanza dal più vicino centro di raccolta che non supera metri 1000, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) 40% per le utenze poste ad una distanza dal più vicino centro di raccolta compresa tra 1000 e 2000 metri, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - c) 50% per le utenze poste ad una distanza dal più vicino centro di raccolta superiore a 2000 metri, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 80 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.

Art. 22. - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Anche in occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, complessivamente o specificamente individuate per categoria o per tipologia o per rinvio a disposizioni di legge o di Autorità, a condizione del corrispondente stanziamento Statale, Regionale o di altri Enti o Autorità.
2. In occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre che il beneficio venga finanziato con risorse proprie o con risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione, dal altri Enti o Autorità, senza ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea dei contribuenti.
3. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, in tutti gli altri casi, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, se non espressamente indicata la relativa fonte di finanziamento, rimangono a carico degli altri contribuenti, mediante inserimento tra i costi nella determinazione delle tariffe e conseguente imputazione a tutti gli utenti soggetti alla tariffa, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 a meno che non ne venga disposta la copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
4. In base all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. In tutti le ipotesi sopra riportate, la delibera di approvazione della tariffa stabilisce le modalità di accesso al beneficio, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, tenendo anche conto delle capacità organizzative dell'Ente e dell'ufficio che dovrà gestire tali procedure. A tal fine, agli utenti può essere richiesto anche di autodichiarare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio. Il controllo delle autodichiarazioni può essere effettuato successivamente e a campione, con recupero della tariffa non corrisposta e delle sanzioni, in ipotesi di rilevata inesistenza dei presupposti e delle condizioni di volta in volta stabilite per l'accesso al beneficio, ferme restando le altre conseguenze di legge relative alle false dichiarazioni e/o attestazioni.
6. La riduzione potrà essere disposta a favore di tutte le utenze ovvero di alcune categorie, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
7. In caso di situazioni straordinarie, connesse anche ad emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali o imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti ricadono anche sul normale andamento delle attività economiche e della vita familiare e professionale della cittadinanza e degli utenti, per la generalità o per categorie determinate, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione, può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini, anche con abbuono delle sanzioni e degli interessi, circa gli adempimenti e i pagamenti concernenti la tariffa, a favore degli utenti interessati dagli eventi e dalle situazioni descritte.
8. Per l'esercizio 2021, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria o da

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, anche se non direttamente derivanti da provvedimenti di autorità ma conseguenti comunque all'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia Covid-19 sarà ridotta per la sola parte variabile di una percentuale stabilita con delibera di Consiglio. La riduzione può essere estesa anche alle utenze pur non direttamente gravate da obbligo di chiusura che hanno subito il calo del fatturato a causa dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, anche per limitazioni alla circolazione o agli spostamenti delle persone, con conseguente diminuzione della produzione dei rifiuti, come ad esempio gli alberghi e le strutture ricettive, i distributori di carburante.

9. Per le utenze domestiche, le agevolazioni possono conseguire anche a stanziamenti disposti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità per finalità di sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni o utenze.
10. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.
11. Il costo delle misure di agevolazione rimborsato dal Comune al Gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.
12. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

Art. 23. – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le riduzioni previste dagli articoli 16, 18 e 19 non sono cumulabili.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 16, 18 e 19 hanno valore a partire dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Art. 24. – Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servitù pubblica, compresi gli utenti assegnatari di posteggio fisso nei mercati o lungo le strade, la Tariffa rifiuti è applicata in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816 e ss. della L. 160/2019.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente. Nel caso di durata superiore, si applica la tariffa annuale del tributo, secondo le disposizioni generali.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'allegato A al presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso simili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, secondo quanto stabilito dall'allegato L-quinquies, T.U.A.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Canone Unico.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.
6. Per le occupazioni che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

Art. 25. – Denuncia di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
- La denuncia deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 4 del presente Regolamento.
- a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà, e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di denuncia deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con

vincolo di solidarietà. La denuncia presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della denuncia relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 26. - Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 27. - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28. - Verifiche e controlli

1. Tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 29. – Rimborsi e compensazione

1. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
2. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12.

Art. 30. – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
4. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'art.45, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata nella misura del 10%, da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività

Art. 31. – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e dei solleciti di pagamento

1. Il funzionario responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e da solleciti di pagamento di cui all'art.48 comma 4, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) L'importo non può più essere rateizzato;
 - d) Le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 32. – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e il pagamento in unica soluzione.
3. Il versamento è effettuato, normalmente in numero 3 rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine della terza rata.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
7. L'avviso di accertamento indica analiticamente le somme da versare, le sanzioni previste dall'art. 30, gli interessi, le spese di notifica, e contiene l'intimazione ad adempiere ai sensi del comma 792 dell'art. 1 Legge 160/2019 entro sessanta giorni dalla ricezione, avvertendo che in caso del protrarsi dell'inadempimento saranno applicati gli oneri di riscossione e agli interessi di mora previsti dai commi 802 e 803 dell'art. 1 Legge 160/2019.
8. Gli atti dovranno recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Tali avvertimenti devono essere riprodotti anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 33. - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34. – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35. – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone:
 - a. per le attività industriali, la tassazione può continuare ad essere effettuata mediante applicazione della corrispondente categoria tariffaria corrispondente, secondo la classificazione dell'allegato al D.P.R. 158/1999;
 - b. le attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2195 c.c. rimangono soggette alla TARI qualora per tipologia e natura i rifiuti prodotti non siano diversi da quelli di

cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del T.U.A.;

- c. rientrano nella categoria dei rifiuti speciali i rifiuti "indifferenziati e da raccolta differenziata" provenienti dalle Utenze Non Domestiche (UND) non simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.
 - d. ai fini della tassa determinata dalla classificazione del rifiuto, si deve prioritariamente tener conto della natura e della composizione del rifiuto e non della sua provenienza, come confermato dal disposto di cui ai commi 2) e 3) dell'articolo 184, T.U.A..
 - e. l'art. 184, comma 3, T.U.A, qualifica come rifiuti speciali "i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca". Le imprese agricole producono quindi solo rifiuti speciali come confermato dagli allegati L-quater ed L-quinquies, in cui si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 CC. Ai fini della qualificazione dei rifiuti, del possibile conferimento al servizio pubblico e della tariffazione delle attività connesse, si richiama la Direttiva 2008/98/CE, secondo cui non sono rifiuti urbani i "rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca", non includendo quindi i rifiuti prodotti dalle attività qualificate come agricole "per connessione", come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani, come elencanti nell'allegato L-quater. Conseguentemente, in relazione alle specifiche fattispecie, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, ma non secondo la Direttiva Europea citata sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione. Ciò anche in applicazione dell'allegato L-quinquies del T.U.A. che valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le "attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti", attribuendo rilievo, ai fini della nuova definizione dei rifiuti, alla natura e composizione degli stessi e non al luogo di produzione.
 - f. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla TARI, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, ferma restando per tali utenze, al pari di tutte le altre UND, ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere l'esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani mediante operatore esterno.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 e al DPR 158/1999.
 3. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.
 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
 5. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano piena validità ed efficacia tenuto conto delle disposizioni al momento vigenti. I precedenti Regolamenti conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate negli anni ai fini del completamento

dell'attività di controllo e di accertamento dell'obbligo tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.

6. Le dichiarazioni presentate nei termini o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tassa rifiuti.
7. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento come quelle disciplinate dai precedenti Regolamenti, permanendo le stesse condizioni di tariffazione, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

Art. 36. – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Classificazione dei rifiuti (alla data del 10 giugno 2021)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUA ovvero Testo Unico Ambiente), cui espressamente si rinvia, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del TUA;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del TUA;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del TUA).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del TUA, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del TUA, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del TUA, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del TUA, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del TUA, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del TUA, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del TUA, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del TUA, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del TUA, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del TUA, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del TUA, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del TUA, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del TUA, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del TUA, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del TUA, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del TUA, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del TUA, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

L'elencazione delle sottocategorie indicate nel presente allegato ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.